

Regolamento della casa alloggio "Casa Mia"

Il presente regolamento ha lo scopo, di regolamentare e facilitare la vita comunitaria degli ospiti.

ART. 1

La casa accoglie ospiti AUTOSUFFICIENTI. Per essere ospitati è necessario inoltrare direttamente domanda alla Direzione della casa alloggio dell'interessata o dei familiari, corredata da apposita certificazione medica attestante le condizioni psicotiche ed in particolare l'esenzione da malattie infettive e diffuse o da turbe mentali che ne impediscano la vita comunitaria.

ART. 2

Prima dell'ingresso l'ospite è tenuto a:

- firmare la convenzione con la quale saranno sottoscritti gli impegni in relazione al regolamento ed alle condizioni economiche.
- indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nome, cognome, ed indirizzo dei familiari ai quali l'amministrazione possa rivolgersi in caso di necessità.
- l'accoglimento nella casa alloggio non implica l'obbligo della custodia ma solo l'impegno per l'ospitalità, il vitto ed i servizi previsti nel presente regolamento.

ART. 3

La direzione ha la facoltà di trasferire l'ospite in un alloggio diverso da quello assegnato all'atto dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni psicofisiche dell'ospite.

ART. 4

L'ospite si impegna a:

- osservare le regole di igiene dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che si trovino installate ed adeguarsi alla richiesta dell'amministrazione al fine di garantire la perfetta utilizzazione;
- segnalare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate dall'Amministrazione;

- consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall'Amministrazione di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie controlli anche sugli effetti personali, e riparazioni;
- risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

ART. 5

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualsiasi sia il legame di parentela o di amicizia con l'ospite, eventuali eccezioni alla presente possono essere autorizzate dall'Amministrazione.

ART. 6

L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico. L'ospite può entrare e uscire in ogni ora del giorno, evitando solo di arrecare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo. L'ospite può ricevere visite tutti i giorni previa comunicazione all'Amministrazione. Gli ospiti possono assentarsi anche per più giorni, ma devono darne avviso all'amministrazione indicando il recapito temporaneo.

ART. 7

Le cure di medicina generica e le prescrizioni di farmaci sono assicurate dai medici di rispettiva scelta del Servizio Sanitario Nazionale. L'assistenza medica è garantita dal normale rapporto paziente-medico di famiglia, come a casa propria.

Quando siano prescritte visite e controlli esterni, gli ospiti che ne abbisognano debbono provvedere autonomamente sia per il trasporto che per l'accompagnamento.

ART. 8

Sono assunti a carico degli interessati gli importi dovuti sui medicinali prescritti dai medici del Servizio Sanitario Nazionale (ticket) ed altri prodotti non mutuabili.

ART. 9

L'ospite deve osservare il silenzio durante i seguenti orari salvo disposizioni diverse emanate dall'amministrazione:

- nei locali comuni dalle ore 23.30 alle ore 07.00

- in stanza o nelle zone notte dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle 21.00 alle 07.00

ART. 10

Gli ospiti e/o i loro familiari che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta, sono obbligati a corrispondere gli importi, altrimenti dovranno lasciare la casa o essere ritirati dai familiari.

ART. 11

Il pagamento della retta va effettuato mensilmente anticipatamente entro i primi dieci giorni del mese, con le modalità stabilite dall'amministrazione. In caso di assenza prolungata l'ospite ha diritto ad una riduzione della retta nella misura predisposta dall'amministrazione.

ART. 12

La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dall'amministrazione.

ART. 13

Il vitto è di carattere familiare con menù giornaliero differenziato prestabilito settimanalmente, salvo il caso di specifica prescrizione medica.

ART. 14

I pasti sono serviti in sala da pranzo. In casi particolari l'amministrazione può autorizzare il servizio in stanza.

ART. 15

Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati con gli impianti centralizzati. L'uso di dette apparecchiature in orario di silenzio è permesso a bassi volumi o con la radiocuffia.

ART. 16

Nei rapporti con il personale gli ospiti o i loro familiari devono osservare i limiti delle mansioni determinate dalla figura professionale di ciascun addetto, senza pretendere od incoraggiare trattamenti di favore.

Detti rapporti con il personale devono essere di reciproca comprensione e rispetto.

Eventuali richieste o reclami relativi al personale vanno manifestate direttamente all'amministrazione.

ART. 17

L'ospite deve:

- adeguarsi alle disposizioni emanate dalla casa
- evitare con il massimo impegno tutto ciò che può arrecare disturbo alla comunità od essere di intralcio al funzionamento dei servizi.

ART. 18

L'amministrazione può allontanare l'ospite con provvedimento di urgenza quando questi tenga una condotta immorale o incompatibile con la vita comunitaria, commetta gravi infrazioni del regolamento interno o vi sia morosità nel pagamento della retta.

ART. 19

L'amministrazione non assume responsabilità alcuna per cose o valori conservati nella stanza degli ospiti, inoltre declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti ed alle loro cose.